



PROCEDURA

Gestione delle segnalazioni di illeciti e tutela del Segnalante

(Whistleblowing Policy)



Indice

1. Scopo e campo di applicazione	3
2. Acronimi e Definizioni	3
2.1 Acronimi	3
2.2 Definizioni	3
3. La segnalazione	4
3.1 Il Segnalante	4
3.2 Oggetto della segnalazione	5
3.3 Segnalazioni vietate	5
3.4 Contenuti della segnalazione	6
4. Canali di segnalazione	6
4.1 Canali di segnalazione interno	7
4.2 Canali di segnalazione esterni	7
5. Modalità operative	8
5.1 Ricezione e gestione della segnalazione	8
5.2 Monitoraggio delle azioni correttive	10
5.3 Comunicazione dei risultati	10
6. Le forme di tutela	10
6.1 Riservatezza dell'identità e tutela del Segnalante	10
6.2 Tutela del Segnalato	11
6.3 Trattamento dei dati personali	11
7. Formazione	12
8. Disposizioni finali	12



1. Scopo e campo di applicazione

Con il presente documento il Fondo Mario Negri (di seguito, “il Fondo”) intende rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto del Whistleblowing quali dubbi, incertezze circa la procedura da seguire, timori di ritorsioni e/o discriminazioni. In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower indicazioni operative quanto più precise possibili circa l’oggetto della segnalazione, i suoi contenuti, i destinatari, le modalità di trasmissione della segnalazione e le tutele offerte dal nostro ordinamento.

Rimane invariata e non è oggetto del presente documento la responsabilità civile e/o penale del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa e/o diffamatoria e nei casi di colpa grave o dolo. Sono altresì fonte di responsabilità disciplinare (Legge n. 300/1970) eventuali forme di abuso quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.

Destinatari della Procedura sono i Vertici del Fondo, i dipendenti, gli ex dipendenti nonché - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i consulenti, i collaboratori nello svolgimento della propria attività lavorativa presso il Fondo.

Il presente documento recepisce le disposizioni del D. Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) n. 1937/2019 “*Riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”.

2. Acronimi e Definizioni

2.1 Acronimi

Fondo: Fondo Mario Negri
OdV: Organismo di Vigilanza
CMP: Servizio Compliance
CdA: Consiglio di Amministrazione

2.2 Definizioni

Whistleblower: la traduzione letterale è “*Colui che soffia nel fischiello*”. È il soggetto che effettua una segnalazione relativa a violazioni di cui sia venuto a conoscenza. Il soggetto Segnalante.

Whistleblowing: è un atto di manifestazione di senso civico attraverso il quale il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di violazioni, rischi e/o situazioni pregiudizievoli o potenzialmente pregiudizievoli per il Fondo e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.



Organismo di Vigilanza (OdV): è il soggetto individuato dal Fondo come referente delle attività di ricezione delle segnalazioni effettuate dai Whistleblowers riguardanti il Fondo stesso. È un Organo indipendente e autonomo nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo per vigilare sul rispetto del Modello 231.

Compliance (CMP): è il Servizio delegato dall'OdV di gestire, su indicazione di quest'ultimo, la fase istruttoria delle segnalazioni effettuate dai Whistleblowers.

3. La segnalazione

La segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci, deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi possibili per consentire al Fondo di effettuare le dovute verifiche.

Considerato lo spirito della norma – che è quello di incoraggiare le segnalazioni – non è necessario che il Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e/o dell'autore degli stessi; è sufficiente che il Segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente possibile che l'irregolarità che sta denunciando si sia verificata. Può formare oggetto di segnalazione anche un'attività illecita intrapresa, ma non ancora perfezionatasi, in presenza di elementi precisi e concordanti.

La tutela del Segnalante è garantita solo se la segnalazione è fatta in buona fede e non presenta il profilo di un atto pretestuoso finalizzato alla calunnia e alla diffamazione (si veda a riguardo il par. 3.3).

3.1 Il Segnalante

Sono legittimati a effettuare una segnalazione:

- il personale del Fondo: sono tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato (dirigenti, quadri, impiegati);
- i terzi: tutti coloro che, a vario titolo, intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Fondo, ivi compresi i consulenti, i collaboratori, gli stagisti e gli intermediari.

È possibile presentare una segnalazione:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (ad



esempio, nel caso del soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro con il Fondo o successivamente al pensionamento).

3.2 Oggetto della segnalazione

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le segnalazioni possono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o del Fondo e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, violazioni del Modello di organizzazione e/o del Codice Etico;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, i fondati sospetti.

3.3 Segnalazioni vietate

Le disposizioni del Decreto non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate o con i colleghi per le quali occorre fare riferimento al Servizio Personale.

Le segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

Sono vietate le segnalazioni che attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa e/o professionale del soggetto segnalato nonché l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato; e, più in generale, l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.



Inoltre, è vietato e sanzionabile l'invio di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave ovvero ritenibili palesemente infondate. In questi casi, la riservatezza dell'identità del Segnalante e le misure di tutela previste dalla legge potrebbero non essere garantite, poiché tali segnalazioni potrebbero dar luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante.

3.4 Contenuti della segnalazione

La segnalazione deve fornire quanti più elementi rilevanti possibili, utili a consentire all'OdV di svolgere le relative indagini. I fatti descritti devono fondarsi su elementi precisi, non suscettibili di diverse interpretazioni e concordanti. Per tale ragione è utile che la segnalazione contenga i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- l'indicazione di qualsiasi interesse collegato alla segnalazione di cui sia portatore, per conto proprio o di terzi, il Segnalante;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo di ricezione e gestione delle segnalazioni sono appositamente nominati secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. EU 679/2016).

4. Canali di segnalazione

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del Whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e solo al ricorrere di particolari condizioni è possibile effettuare una segnalazione esterna (paragrafo 4.2).



4.1 Canali di segnalazione interno

La segnalazione deve pervenire per mezzo di uno dei seguenti canali:

- a) Mediante **piattaforma informatica** appositamente abilitata per le segnalazioni di illecito raggiungibile al link <https://fondonegri.segnalazioni.net>

La piattaforma garantisce la terzietà del sistema. I dati inseriti sono soggetti a cifratura sia in trasmissione che in memorizzazione, nonché a crittografia asimmetrica (con particolare riguardo a segnalazioni, allegati, log di attività e sessioni). Il sistema garantisce la massima riservatezza e/o l'anonimato del Segnalante. Inviata la segnalazione, la piattaforma fornisce un numero di codice con cui il Whistleblower potrà controllare lo stato della propria segnalazione e dialogare con l'OdV senza bisogno di utilizzare alcun account e-mail.

Mediante la piattaforma è possibile anche usufruire della **messaggistica vocale**: in ottica di piena tutela del Segnalante, la voce dello stesso sarà irriconoscibile grazie a un sistema integrato di distorsione vocale.

- b) su richiesta del Segnalante, mediante **incontro diretto riservato**, alla presenza dei soggetti interni competenti ossia l'OdV e/o il delegato CMP.
- c) a mezzo del **servizio postale esterno** (o mediante posta interna) al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza del Fondo Mario Negri - via Palestro, 32 Roma. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale".

4.2 Canali di segnalazioni esterni

Il Segnalante può utilizzare il canale esterno e segnalare all'Autorità (ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione) solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Il Segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:



- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficacia

5. Modalità operative

5.1 Ricezione e gestione della segnalazione

Il soggetto demandato a ricevere e gestire la segnalazione è l'Organismo di Vigilanza (OdV).

Il personale del Fondo che riceve per posta esterna o interna una segnalazione, ha l'obbligo di trasmetterla, con immediatezza, all'OdV o a CMP unitamente all'eventuale documentazione a supporto. Il ricevente non può aprire il plico e deve astenersi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. La mancata trasmissione di una segnalazione ricevuta costituisce una violazione della presente procedura e può comportare l'adozione delle opportune iniziative, anche di carattere disciplinare.

In conformità alle previsioni di cui al D. Lgs. 24/2023 l'OdV provvede, entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, a dare conferma al Segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione.

CMP, laddove ricevuto l'incarico dall'OdV, effettua una approfondita analisi preliminare al fine di verificare la fondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione. Qualora emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti, l'OdV archivia quanto ricevuto e dà evidenza al whistleblower delle relative motivazioni entro il termine di 3 mesi dalla data di avviso ricevimento della segnalazione.

Nel caso in cui una segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata l'OdV potrà richiedere al Segnalante ulteriori elementi di dettaglio, secondo le modalità sotto indicate:

- se il Segnalante ha fornito un contatto (*e-mail*, telefono, ecc.), attraverso tale contatto;
- nel caso di mancata indicazione di un contatto, attraverso uno specifico messaggio inserito nel portale che il Segnalante potrà visualizzare utilizzando il codice identificativo generato al momento della segnalazione.



Se le ulteriori informazioni permettono l'istruzione della pratica si procede in tal senso; viceversa, l'OdV provvederà ad archiviare quanto ricevuto e a darne evidenza al whistleblower.

Qualora dalla segnalazione emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per l'istruzione della pratica, CMP si attiva per i dovuti approfondimenti e le relative analisi.

Qualora si reputi utile al buon esito dei controlli coinvolgere ulteriori Servizi e/o soggetti esterni, in ottemperanza alle previsioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016, si procederà ad apposita nomina degli stessi come autorizzati al trattamento dei dati personali qualora non ancora presente.

L'istruttoria deve essere condotta nel minor tempo possibile e, conclusa entro il termine di 3 mesi dalla data di avviso ricevimento della segnalazione.

Al termine dell'istruttoria, l'OdV predispose un documento che riporta:

- le attività svolte, gli esiti delle stesse nonché gli esiti di eventuali precedenti istruttorie svolte sui medesimi fatti o su fatti analoghi a quelli oggetto della segnalazione;
- l'evidenza delle inosservanze di legge/procedure interne;
- le azioni correttive da adottare, i tempi e i responsabili di tale processo.

Tutti gli uffici sono tenuti a cooperare senza riserve e a fornire le informazioni in loro possesso. La mancata cooperazione, o la cooperazione solo parziale con le attività di istruttoria, comporta provvedimenti disciplinari.

La documentazione oggetto della segnalazione, le carte di lavoro e le relazioni, sono archiviate e conservate a cura di CMP.

La segnalazione fondata riguarda l'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi uno o più componenti dell'OdV, l'istruttoria sarà gestita, congiuntamente, dal Presidente e dal Direttore Generale coadiuvati, per la parte operativa, da CMP.

La segnalazione fondata riguarda i Vertici aziendali

In caso di segnalazioni fondate che riguardino uno o più membri del CdA, il preposto deputato a valutare la segnalazione è il Presidente del CdA. Qualora la segnalazione fondata dovesse riguardare il Presidente del CdA, l'Organismo di Vigilanza coinvolgerà il Presidente del Collegio Sindacale per la valutazione.



5.2 Monitoraggio delle azioni correttive

Qualora dall'istruttoria emerga la necessità di azioni correttive, gli interventi di miglioramento saranno discussi con il Direttore Generale e il Responsabile dell'Area/Servizio a cui è demandato il compito di metterli in pratica e di monitorarne la corretta applicazione. L'OdV ne monitora, con il supporto di CMP, lo stato di attuazione.

5.3 Comunicazione dei risultati

Gli esiti di ciascuna istruttoria svolta sono contenuti in un report predisposto dall'OdV e trasmesso al CdA e alle strutture aziendali interessate affinché assumano le eventuali iniziative di competenza.

6. Le forme di tutela

6.1 Riservatezza dell'identità e tutela del Segnalante

Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura e della normativa vigente non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie e ritorsioni nei confronti dei whistleblower si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, che comprendono (oltre al licenziamento, la sospensione, il demansionamento o la decurtazione dello stipendio), le molestie sul luogo di lavoro, il mutamento di funzioni o del luogo di lavoro, la sospensione della formazione, l'intimidazione ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili, nonché le discriminazioni e i danni reputazionali, in particolare tramite social media.

L'obbligo di garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, di modo che quest'ultima non sia divulgata a soggetti diversi da quelli autorizzati a "*ricevere e dare seguito alle segnalazioni*", si estende anche a tutte quelle informazioni che possono comunque consentire, anche indirettamente, la sua identificazione.

Se, per ragioni istruttorie, altri soggetti saranno messi a conoscenza della segnalazione, l'OdV provvederà all'oscuramento di tutti i dati che possono portare all'identificazione del Segnalante.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/1990 (e successive modifiche e integrazioni). Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 (e successive modifiche e integrazioni).

L'identità del Segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, nemmeno nel corso di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del Segnalato a meno che il



procedimento disciplinare non si basi unicamente sulla segnalazione del Segnalante e l'accesso al nominativo è ritenuto dall'OdV assolutamente indispensabile per la difesa del Segnalato.

Inoltre, la riservatezza del Segnalante non è garantita quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione a indagini (penali, tributarie o amministrative) o ispezioni di altri Enti Pubblici originatesi a seguito della segnalazione stessa;
- il contenuto della segnalazione ha già dato luogo ad una condanna del Segnalante per il reato di calunnia o diffamazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza (fatte salve le eccezioni di cui sopra) potrà comportare l'adozione delle iniziative di volta in volta applicabili ivi incluse quelle a carattere disciplinare.

6.2 Tutela del Segnalato

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

6.3 Trattamento dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato da soggetti in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.



7. Formazione

Il Fondo provvede a pianificare ed erogare, a favore di tutti i dipendenti, apposita attività di formazione in materia di whistleblowing, al fine di informare i destinatari in merito a:

- principali previsioni di carattere normativo-regolamentare vigenti;
- regole operative e di processo attivate dal Fondo per la ricezione e la gestione delle segnalazioni (quali ad esempio: possibili violazioni segnalabili, soggetti autorizzati alla segnalazione ai sensi della normativa vigente, modalità e strumenti utilizzabili per la segnalazione, competenze, ruoli e responsabilità interne ed esterne, regole operative attivate per la ricezione e gestione delle segnalazioni, tempistiche di istruttoria e riscontro delle segnalazioni, etc.).

La formazione, da ritenersi attività obbligatoria, verrà erogata e aggiornata in funzione delle modifiche organizzative e legislative future.

8. Disposizioni finali

La Procedura sarà sottoposta a revisione periodica in presenza di nuova normativa, di verifica di eventuali lacune o incomprensioni da parte dei destinatari della stessa.